

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

Per: il Sig. **Salzone Rosario**, nato a Villa San Giovanni (RC) in data 28.04.1965, **(C.F.: SLZRSR65D28M018R)** e residente in Latina, Via Capograssa n.1509, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avvocati Saurini Giangiacomo (CF SRNGG67M29E472E); e Perrino Luigi (C.F: PRRLGU72D17H501I), ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio Dell'Avv. Daniele Cicero in Roma alla via G. Camozzi n.9.

Gli Avvocati Luigi Perrino e Giangiacomo Saurini dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

pec: luigiperrino@puntopec.it:

pec: avvgiangiacomosaurini@puntopec.it

Fax: 0773.661124

1

Contro: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma via dei Portoghesi n.12 -00186 Roma (RM);

-resistente-

Contro: **la Commissione Esaminatrice Concorso Reclutamento Dirigenti Scolastici**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in c/o il **MIUR** in Viale di Trastevere, 76/a, 00153 Roma RM

-resistente-

Contro: **Sottocommissione n. 17**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma c/o IIS Leonardo Da Vinci –sede Duca degli Abruzzi- Via San Martino della Battaglia n. 9 -00185 Roma RM

-resistente-

Nonché contro: Stefania Pipino [REDACTED]
[REDACTED]

-controinteressato-

per l'annullamento previa sospensione cautelare

a) del Bando di Concorso per l'accesso ai ruoli di dirigenza scolastica (D.D.G n. 1259 del 23 novembre 2017) pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017; **b)** Decreto Dipartimentale n. 1105 del 19.07.2018 con cui è stata nominata la Commissione originaria; **c)** Decreto Dipartimentale n. 726 del 20.05.2019 con cui è stata nominata la sottocommissione n. 17; **d)** Verbale n. 3 del 25.01.2019 della Commissione Corso-Concorso Nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici con cui, in seduta plenaria, la commissione madre e le sottocommissioni hanno dettato i criteri di valutazione della prova scritta; **e)** Verbale n. 6 della sottocommissione n. 17 del 01.06.2019 con il quale si dà atto della prova orale del ricorrente; **f)** prospetto con gli esiti delle votazioni riportati dai candidati al termine della prova orale del 01.06.2019 affissi nei locali sede di esame; **g)** della nota del 01.04.2019, a firma del Presidente della Commissione originaria Dott. Daniele Bertuzzi, concernente indicazioni per lo svolgimento della prova orale; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non noti, e/o non pubblicati sul sito del MIUR

2

Per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito ed in via subordina per la conseguente condanna della P.A. procedente a rivalutare la prova orale del Sig. Rosario Salzone

Fatto

- 1) In data 20.09.2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 220 serie generale) il D.M. n.138 del 03.08.2017 recante il Regolamento per la definizione e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

- 2) Successivamente, il MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- ha bandito un corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche Statali. Tale corso-concorso è stato pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017.
- 3) In data 19.07.2018, con Decreto Dipartimentale n. 1105, è stata nominata la Commissione madre. Tale Commissione è stata nominata ricorrendo al sistema del sorteggio, differenziato per tipologia di componente, tra coloro i quali avevano risposto all'invito a presentare candidature (Registro Ufficiale avvisi recante prot. n. 2757 del 16.01.2018), secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione (Linee guida sulle procedure concorsuali) nonché secondo quanto previsto dal D.M. n.138 del 03.08.2017. Il sorteggio per la composizione della Commissione esaminatrice madre è avvenuto in data 18.07.2017.
- 4) In data 20.05.2019, con Decreto Dipartimentale n.726 del 20.05.2019 è stata nominata la diciassettesima sottocommissione (sottocommissione esaminatrice dell'odierno ricorrente). Tale nomina non ha seguito, per quanto noto, il criterio del sorteggio così come avvenuto per la commissione madre.
- 5) Il 25.01.2019, presso l'ITIS Galileo Galilei di Roma, in Via Conte Verde n.51 si è riunita la Commissione del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
- 6) Alla riunione di cui sopra, svoltasi in seduta plenaria, hanno partecipato tutte le 37 sottocommissioni esaminatrici con lo scopo di: *“1- procedere alla validazione delle domande in lingua straniera; b- presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. **13 comma 1 lett. C) del D.M. 138/2017**.....”* (doc che si allega).
- 7) L'odierno ricorrente ha partecipato al Corso-Concorso *de quo* ed è stato assegnato, per l'esame orale e la conseguente valutazione di merito, alla sottocommissione n. 17.

- 8) In data 18.10.2018, il Sig. Salzone, ha effettuato la prova scritta di esame ed ha ottenuto un punteggio pari a 77/100 risultando così idoneo a sostenere la prova orale.
- 9) Successivamente, in data 01 giugno 2019 il ricorrente ha sostenuto la prova orale dell'esame ed all'esito, inaspettatamente, ha ottenuto una votazione di 66/100. Tale votazione, così come previsto nel bando di concorso e nel successivo regolamento per lo svolgimento dello stesso, non è sufficiente per la successiva valutazione dei titoli posseduti e per l'eventuale inserimento in graduatoria.
- 10) Il risultato della valutazione della prova orale è stato pubblicato, sempre in data 01.06.2019, con affissione delle votazioni nell'Istituto scolastico IIS Leonardo da Vinci, sede Duca degli Abruzzi in Roma, sede di esame, ma senza riportare le motivazioni o il percorso valutativo seguito dagli esaminatori.
- 11) In data 13.06.2019 il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha richiesto il verbale dello svolgimento della prova orale.
- 12) In data 12.07.2019 l'Ufficio n. 2 della Dirigenza per il Personale Scolastico ha inviato, mail non certificata, il richiesto verbale sprovvisto di ogni tipo di protocollo, di firma o qualsivoglia sigla.
- 13) Il ricorrente, acquisito il verbale di cui al punto che precede, ha ravvisato molti profili di illegittimità della prova orale e pertanto propone l'odierna impugnazione.

Diritto

1. Violazione dell'art. 15 del D.M. 138 del 03.08.2017. Illegittima composizione della Commissione esaminatrice.

Come previsto nel bando di concorso sia la Commissione madre che le sottocommissioni esaminatrici sono state nominate facendo riferimento al D.M. 138 del 03.08.2017 che segnatamente all'art. 15, comma 4 e 5 così testualmente dispone: "4. *I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.*

5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.”

Scorrendo l'elenco dei componenti della sottocommissione n. 17 e, esaminando il loro curricula, non può sfuggire la circostanza per cui il componente Dott. Michele Donatacci (Dirigente scolastico) non possedeva, al momento della pubblicazione del bando, i requisiti dei cinque anni previsti dalla norma di cui sopra. Il Dott. Donatacci, infatti, risulta esser stato immesso nel ruolo dei Dirigenti scolastici di seconda fascia –tecnici- a far data dal 27.04.2014 (così come risulta dall'estratto dei ruoli pubblicato sul sito MIUR. – doc che si allega).

Alla luce di ciò, risulta di palmare evidenza che tale membro componente la sottocommissione n. 17 al momento della pubblicazione del bando del corso-concorso, avvenuta il 24.11.2017, non aveva i requisiti prescritti. Tale carenza dei requisiti non era presente, altresì, al momento in cui il MIUR (con avviso del 27.07.2018 recante prot. n. U. 0034361 AOODGPER) ha invitato gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n.138/2017, a formulare le loro istanze di partecipazione. La scadenza per la presentazione delle istanze de quibus era prevista per il giorno 07.09.2018 e, pertanto, Il Sig. Donatacci non avrebbe comunque conseguito il requisito dei cinque anni di anzianità di servizio.

Alla luce di quanto sin qui esposto nessun dubbio può sussistere circa l'esistenza in capo al ricorrente di un interesse legittimo alla regolare composizione della commissione in virtù anche dell'insufficiente punteggio conseguito nella prova orale. Sul punto si è ampiamente espressa la giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI - 23/09/2014, n. 4789*).

Pertanto, il procedimento di valutazione delle prove orali del Sig. Salzone, da parte della sottocommissione n. 17, risulta viziato e deve essere annullato.

2. Violazione di legge segnatamente del D.Lgs 297/1994 e del D.P.R. 487/1994.

Circa la formazione della Commissione esaminatrice originaria e la

conseguente formazione delle sottocommissioni occorre rilevare quanto segue.

Secondo il dettato normativo di cui al D.Lgs 297/1994 i criteri di nomina della commissione originari e quelli delle sottocommissioni debbono essere i medesimi. Nella fattispecie per cui è causa, invece, così non è stato in quanto la commissione esaminatrice originaria è stata composta ricorrendo al criterio del sorteggio (avvenuto in data 18.07.2018 come detto in punto di fatto) mentre per la composizione delle sottocommissioni, inclusa la n. 17, non sono noti i criteri adottati né si ha notizia che sia avvenuto qualsivoglia sorteggio.

Pertanto, anche sotto tale profilo, l'operato della P.A. procedente appare viziato e deve esser riformato quanto meno in ordine ad una nuova valutazione (da parte di una commissione legittimamente composta) delle prove orali del ricorrente odierno.

L'integrazione della Commissione originaria in più sottocommissioni risulta violare l'articolo n. 9, comma 3, del D.P.R. 487/94 e ss. mm. ii. che prevede: *“Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”*.

6

Nella fattispecie per cui è causa, infatti, alla sottocommissione n. 17, presieduta da un diverso Presidente (Dott. Triolo in luogo del Dott. Daniele Bertuzzi Presidente della commissione originaria), sono stati assegnati un numero di candidati pari a 100.

La *ratio* della normativa sulla formazione ed integrazione delle commissioni esaminatrici delle prove concorsuali, seppur non omogenea, persegue l'intento del legislatore di contemperare le esigenze di carico di lavoro delle commissioni esaminatrici con l'omogeneità di giudizio dei candidati che deve essere assicurata dalla presenza del minor numero di sottocommissioni possibile così come si evince dal combinato disposto dell'art.9, comma 3 del D.P.R. 487/1994 con l'art. 404, commi 10 e 11, del D.lgs nn. 297/1994.

Nella controversia oggetto della odierna impugnazione, pertanto, le sottocommissioni create dal MIUR risultano eccessive rispetto al numero dei partecipanti segnatamente per le prove orali. Tale sproporzione determina una

macroscopica disomogeneità di valutazione dei candidati così ripartiti.

Infine, occorre rilevare che la norma *de qua* impone l'unicità della presidenza per la commissione madre e le relative sottocommissioni. Nel caso di specie, così come evidenziato anche in punto di fatto, ciò non è avvenuto in considerazione della circostanza per cui vi era la presenza di tanti Presidenti per quante erano le sottocommissioni.

Alla luce di ciò l'operato della Pubblica Amministrazione procedente risulta viziato e, pertanto, deve essere riformato.

3. Violazione di legge: Art. 8 comma 3 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 nonché violazione di legge: Art. 12 comma del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487.

Dalla lettura dei verbali delle sedute della Commissione si evince che la stessa commissione ha, dapprima, espletato la prove scritte di concorso (precisamente in data 18.10.2018) e, successivamente, ha definito una griglia di valutazione delle prove scritte (così come risulta dal verbale del 25.01.2019). Solo in ultimo la commissione ha proceduto alla correzione della prova scritta procedendo alla valutazione dei candidati in ossequio ai criteri fissati ed alla definizione del voto numerico.

E' del tutto evidente, nel caso di specie, la singolarità dell'operato della commissione esaminatrice che prima fa sostenere al candidato la prova scritta e poi detta i criteri di valutazione della prova in aperta violazione di ogni ragionevolezza dell'iter procedimentale nonché in violazione della normativa di riferimento in materia di concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ed ancora. La condotta procedimentale tenuta dalla Commissione si palesa in contrasto con il disposto di cui l'art. 8 comma del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 espressamente richiamata quale disciplina applicabile al bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Come noto, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, "la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati". Ciò nel rispetto delle esigenze di imparzialità e di anonimato dei candidati, assicurato dalle valutazioni dei titoli in una fase nella quale il risultato delle prove non è ancora noto.

Ed ancora, in ossequio al principio di "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali", di cui al successivo l'art. 12, 1° comma del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 evidentemente traslabile anche alla valutazione dei titoli di studio e di servizio, si impone alle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

Trattasi, come è evidente, di un obbligo di necessaria prefigurazione dell'azione, come tale idoneo ad ingenerare, a carico della Commissione giudicatrice, un autovincolante criterio di condotta, che impone, in particolare, di formulare i singoli giudizi relativi alle prove sostenute dai candidati secondo il canone della coerenza e della ragionevole consequenzialità.

Continuando nell'analisi della condotta procedimentale della commissione si evidenzia che, predefiniti i quesiti da sottoporre ai candidati ed estratta la lettera alfabetica in modo da stabilire l'ordine per sostenere il colloquio, si è proceduto all'espletamento delle prove orali.

A conclusione di ogni giornata, terminate tutte le prove orali, i commissari hanno attribuito i punteggi ai candidati.

8

Nulla è dato sapere circa i criteri adottati per la valutazione delle prove orali, nulla evidenziando, in proposito, il processo verbale redatto dai Commissari.

Neppure può legittimamente ritenersi che siano stati applicati i criteri fissati per lo scrutinio della prova scritta. Ciò in quanto per espressa e chiara volontà degli stessi Commissari sono stati definiti indici di valutazione riservati alle sole prove scritte ["griglia di valutazione prova scritta"] ed adeguati alle specificità dell'esposizione scritta.

Si osserva, altresì, che il metodo utilizzato per l'attribuzione del punteggio per le prove orali si pone in violazione delle doverose esigenze di imparzialità che sarebbero state osservate laddove al termine di ciascuna prova (e non dell'intera seduta!) dopo aver fatto allontanare dall'aula il rispettivo candidato, la commissione avesse proceduto all'attribuzione del voto ottenuto nell'immediatezza dell'esame.

E' chiaro che la condotta tenuta dalla Commissione lascia legittimamente sorgere perplessità circa l'imparzialità nel riconoscimento del voto.

La graduatoria finale di merito è stata inficiata da un prevedibile confronto tra le prove rese tra tutti candidati escussi nell'arco dell'intera giornata. In assenza di parametri rigorosamente prefissati, in presenza del solo voto numerico –attribuito nella modalità detta- il candidato è privato della possibilità di conoscere l'iter logico seguito, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

Del resto il voto di per sé, non integra la doverosa esternazione della motivazione del giudizio, la quale deve necessariamente trovare riferimento in criteri valutativi prestabiliti, dato che, in assenza di parametri predeterminati, ogni valutazione risulterebbe arbitraria e dunque illegittima ciò proprio e soprattutto alla luce della previsione di cui all'art. 12 comma 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693.

In particolare, l'art. 12 D.P.R. n. 487 del 1994 prevede che "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali" debbano essere stabiliti dalla commissione nella "prima riunione". Tale precetto va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi, in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Trattasi di vizi tali da inquinare l'intera prova orale sostenuta dal ricorrente.

4. Sulle modalità di svolgimento della prova orale.

Sulle concrete modalità con cui si sono svolte le prove orali il Sig. Salzone vuole evidenziare le seguenti anomalie.

All'inizio della sessione di esame, il Presidente ha prelevato n. 3 buste da una busta più grande che, presumibilmente, ne conteneva altre.

Tale modalità priva, pertanto, il candidato della possibilità di sorteggiare i quesiti diversamente da quanto stabilito nel Bando di concorso e nel regolamento attuativo. Inoltre, le tre buste sottoposte alla scelta del candidato erano aperte, non siglate e prive di qualsivoglia intestazione

Una volta scelta la busta il candidato è stato invitato a leggere il quesito ma non a sottoscriverlo ne tanto meno a siglarlo e senza conoscere il contenuto delle buste non scelte. A ciò si aggiunga, infine, che di tutte le operazioni di cui sopra la sottocommissione n. 17 non ha redatto processo verbale.

Ed ancora. Occorre rilevare, altresì, che sul verbale n 6 della diciassettesima sottocommissione è totalmente assente l'orario iniziale e finale della prova orale del ricorrente al fine di poter verificare se la durata della stessa prova orale sia conforme a quanto stabilito nella nota del 01.04.2019, a firma del Presidente Bertuzzi, ed inviata alle sottocommissioni.

Sulla mancanza di redazione di un verbale, da parte della sottocommissione esaminatrice, occorre evidenziare che In applicazione del disposto di cui all'art. 12 comma 1, D.P.R. n. 487 del 1994, nei concorsi pubblici, le domande da porre ai candidati devono essere predeterminate prima della prova orale e verbalizzate; tali domande devono essere proposte a ciascun partecipante previa estrazione a sorte e l'estrazione a sorte dei quesiti, per rispettare i principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, deve avvenire in seduta pubblica. Ora, se per un verso è vero che deve escludersi che le Commissioni esaminatrici siano tenute a procedere alla verbalizzazione delle singole domande rivolte ai candidati in sede di prova orale e delle relative risposte, non esistendo alcuna norma o principio logico - giuridico positivi che impongano un siffatto obbligo, è anche vero che, nel caso di specie, non risulta dalla verbalizzazione la predeterminazione delle domande, le modalità di sorteggio e il numero delle domande rivolte a ciascun candidato per ogni materia, con la conseguenza che non è dato verificare se siano state o meno rispettate le modalità prescritte dal bando di concorso nonché i principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A..

10

Tale opinione risulta condivisa dalla giurisprudenza (*T.A.R. sez. II - Roma, 15/10/2009, n. 9961; Consiglio di Stato sez. V - 20/04/2016, n. 1567*).

5. Sul computo dei voti attribuiti al candidato. Violazione di legge.

Circa l'attribuzione del punteggio finale all'odierno ricorrente si osserva quanto segue.

Al Sig. Salzone sono stati attribuiti, dalla commissione esaminatrice, 77/100 punti per la prova scritta, 66/100 alla prova orale. Nulla sui titoli.

Come è noto, l'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 (in base al quale il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della votazione conseguita nel colloquio) costituisce norma di principio, con la conseguenza che il «criterio

della media » si applica tanto ai concorsi per esami, quanto ai concorsi per titoli ed esami come nella fattispecie per cui è causa. (T.A.R. sez. I - Cagliari, 27/06/2016, n. 554; T.A.R. sez. II - Roma, 04/08/2015, n. 10633; T.A.R. sez. II - Roma, 07/08/2014, n. 8843; Consiglio di Stato sez. V - 07/10/2013, n. 4922).

Anche sotto tale ed ulteriore profilo l'operato della commissione esaminatrice risulta viziato e, pertanto, deve esser annullato.

6. Sulla istanza cautelare.

Sul *fumus boni iuris*, si rimanda a tutto quanto sopra detto.

Invece, per quanto concerne il profilo del *periculum in mora*, è del pari evidente che la perdurante efficacia dell'atto impugnato, in difetto dell'emissione delle richieste misure cautelari, determinerà il maturare di irreparabile preclusioni, anche in relazione ai diritti medio tempore acquisiti dai vincitori del concorso anche alla luce delle pronunzie emesse dal TAR Lazio – sez. terza bis- sentenza n. 8655/2019 e dal Consigli di Stato ordinanza n. 3514/2019 aventi ad oggetto lo stesso pubblico concorso.

* * * * *

11

Tutto quanto sopra esposto, il Sig. Rosario Salzone, rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe, chiede che il Tribunale adito voglia dichiarare nulla la prova orale sostenuta dal ricorrente e per l'effetto condannare la P.A. resistente a riesaminare il candidato.

Il Sig. Salzone si riserva di formulare motivi aggiunti anche in seguito alla pubblicazione della graduatoria finale in cui si chiede sin d'ora l'inserimento.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Latina, 30.07.2019

-Avv. Luigi Perrino-

-Avv. Giangiacomo Saurini-

Si dichiara che il valore del contributo unificato per la presente controversia è pari ad euro 325,00.

-Avv. L. Firmato digitalmente da

-Avv. Giangiacomo

**LUIGI
PERRINO**

CN = PERRINO
LUIGI
C = IT

